



Assicurazione e assistenza MasterCard Business Qonto

Carta ONE

Contratto n. 4.091.950-001

Nota informativa

Conforme all'articolo L.141-4 del Codice delle assicurazioni

Il Contraente:

L'emittente della Carta, OLINDA SAS,

società per azioni di diritto francese con capitale sociale di 296.517,71 €, iscritta al Registro delle Imprese di Parigi al numero 819 489 626 e avente sede legale in 18 rue de Navarin 75009 Parigi, autorizzata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR"), con sede legale in 4, place de Budapest – CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 in qualità di Istituto di pagamento con il numero [16958].

L'Assicuratore: AIG Europe S.A.,

compagnia assicurativa, iscritta in Lussemburgo (RCS n. B 218806) con sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo. AlG Europe SA è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e controllata dal Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo, GD di Lussemburgo, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu. Succursale per la Francia: Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463.

La commercializzazione di contratti assicurativi in Francia da parte della succursale francese di AIG Europe SA è soggetta alla normativa francese applicabile, sotto il controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Parigi Cedex 09. https://acpr.banque-france.fr/.

Con l'intermediazione di: Qover SA/NV,

con sede legale in 31 rue du Commerce - 1000 Bruxelles, RPM 0650.939.878, è un agente assicurativo plurimandatario, iscritto nel registro degli intermediari assicurativi tenuto dall'autorità dei servizi e mercati finanziari, al n. 0650.939.878.

La presente traduzione in Italiano non ha valore contrattuale ed è fornita a titolo puramente informativo. In caso di controversia, il testo originale della polizza in lingua francese sarà l'unico applicabile e prevarrà sulla presente traduzione. Di conseguenza, non si deve fare affidamento sulla presente traduzione e le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla copertura assicurativa concessa saranno risolte facendo riferimento esclusivamente al testo originale in lingua francese e al significato dei termini in esso utilizzati.

Le garanzie di cui alla presente nota si applicano ai titolari delle carte di credito della gamma "MASTERCARD Business ONE" rilasciate dal contraente e sono direttamente legate alla validità di tali carte. Tuttavia, la denuncia di smarrimento o furto delle carte non sospende le garanzie.

Garanzia "Uso fraudolento della carta"

Condizioni di accesso

Salvo diversa pattuizione, il beneficio della garanzia può essere invocato solo se <u>l'Uso Fraudolento</u> è stato commesso successivamente alla data di entrata in vigore del Contratto n. 4.091.950-001.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Assicurazione" del sito Qonto.

1. Definizioni

Per la corretta comprensione di ciò che segue, tutti i termini che appaiono sottolineati e con la prima lettera in maiuscolo nel corpo della presente nota informativa (e non siano definiti altrove) sono definiti qui di seguito:

Assicurato

L'azienda o il <u>Titolare</u> del conto a cui è legata la <u>Carta</u>, residenti in un Paese dell'Unione Europea.

Carta

La carta "Mastercard Business ONE" rilasciata dal Contraente e a cui sono legate le garanzie.

Tuttavia, ogni <u>Titolare</u>, detentore di più carte "MasterCard" della gamma professionale, beneficia di fatto, sia per se stesso sia per gli altri <u>Assicurati</u> delle garanzie più estese, indipendentemente dalla carta utilizzata per il pagamento.

Lo stesso vale per la carta virtuale dinamica, che non altera in alcun modo le garanzie legate alla carta a cui è collegata.

Se una prestazione viene regolata dal <u>Titolare</u> di una carta "MasterCard" per conto di altri titolari di una carta "MasterCard" della gamma professionale, le garanzie applicate a questi ultimi saranno quelle della carta di cui sono titolari.

Coniuge

Il coniuge è:

- il consorte non separato legalmente o di fatto e non divorziato del Titolare,
- la persona che convive di fatto con il Titolare,
- la persona che ha contratto unione civile attualmente valida con il Titolare.

La prova della convivenza sarà fornita da un apposito certificato redatto anteriormente alla data del <u>Sinistro</u> o, in assenza di esso, da avvisi d'imposta contenenti lo stesso indirizzo o altre fatture recanti i due nomi, anteriori alla data del Sinistro.

La prova dell'unione civile sarà fornita dall'attestato rilasciato dall'autorità competente o dall'atto di nascita che attesti l'unione contratta anteriormente alla data del Sinistro.

Forza maggiore

Si considera avvenuto per forza maggiore qualsiasi evento imprevedibile, irresistibile ed esterno che rende impossibile, in modo assoluto, l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile francese.

Sinistro

L'insieme degli <u>Usi Fraudolenti</u> commessi in seguito allo smarrimento o al furto di una <u>Carta</u> ed effettuati tra il momento dello smarrimento o del furto della <u>Carta</u> e il blocco da parte dell'<u>Assicurato</u> o del <u>Titolare</u>, presso il servizio di blocco dell'emittente della <u>Carta</u> o un altro servizio di blocco da questi riconosciuto.

Tutte le operazioni fraudolente commesse a seguito di uno stesso smarrimento o furto costituiscono un unico <u>Sinistro</u>.

Terzi

Qualsiasi persona diversa da:

- il <u>Titolare</u> e il suo <u>Coniuge</u>,
- i loro ascendenti e discendenti,
- gli agenti retribuiti o meno dall'<u>Assicurato</u>, nell'esercizio della loro funzione.

Titolare

La persona fisica titolare della Carta.

Uso Fraudolento

Qualsiasi operazione di pagamento o di prelievo effettuata da un <u>Terzo</u> con una o più <u>Carte</u> dell'<u>Assicurato</u> smarrite o rubate per il periodo di validità della <u>Carta</u>.

2. Oggetto della garanzia

La presente garanzia ha lo scopo di farsi carico delle perdite pecuniarie dirette subite dall'<u>Assicurato</u> in caso di operazioni di pagamento o di prelievo effettuate in modo fraudolento da un <u>Terzo</u> tramite una o più delle sue <u>Carte</u> smarrite o rubate durante il periodo di validità della <u>Carta</u>, nella la misura in cui tali operazioni fraudolente vengano effettuate tra il momento dello smarrimento o del furto e il blocco da parte dell'<u>Assicurato</u> o del <u>Titolare</u>, presso il servizio di blocco dell'emittente della <u>Carta</u> o un altro servizio di blocco da questi riconosciuto.

3. Territorialità

La garanzia è acquisita in tutto il mondo:

- indipendentemente dal luogo in cui si verifica lo smarrimento o il furto della Carta,
- indipendentemente dal luogo in cui vengono effettuati gli Usi Fraudolenti

Si precisa che l'indennità è sempre pagata in un paese dell'Unione europea.

4. Impegno massimo dell'assicuratore

Per ogni <u>Carta</u>, l'Assicuratore indennizza l'<u>Assicurato</u> fino alle somme che rimangono a carico di quest'ultimo a fronte del contratto di "cardholder" stipulato tra l'emittente della <u>Carta</u> e l'<u>Assicurato</u>, ai sensi della regolamentazione vigente nel limite massimo di **1.500 €** per <u>Titolare</u> e per anno civile.

Qualsiasi <u>Sinistro</u> è imputabile all'anno civile in cui si verifica lo smarrimento o il furto della <u>Carta</u> o, in caso di dubbi sulla data di tale evento, all'anno civile nel quale si verifica la constatazione dello smarrimento o del furto della Carta.

5. Esclusioni particolari

OLTRE ALLE ESCLUSIONI COMUNI, SONO ESCLUSI ANCHE:

- QUALSIASI EMBARGO, CONFISCA, ACQUISIZIONE O DISTRUZIONE, PER ORDINE DI UN GOVERNO O DI UN'AUTORITÀ PUBBLICA,
- QUALSIASI SERIE DI <u>USI FRAUDOLENTI</u>, IL PRIMO DEI QUALI RISULTI ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE CONTRATTO,
- QUALSIASI PERDITA INDIRETTA SUBITA DALL'<u>ASSICURATO</u> O DA QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA, COME: PERDITA DI PROFITTI O INTERESSI, PERDITA DI CLIENTI, MANCATO GUADAGNO, RIDUZIONE DEL FATTURATO,

- QUALSIASI <u>UTILIZZO FRAUDOLENTO</u> EFFETTUATO OLTRE LA DATA DI BLOCCO/DISDETTA DELLA <u>CARTA</u>.
- QUALSIASI <u>USO FRAUDOLENTO</u> DI UNA <u>CARTA</u> SMARRITA O RUBATA TRA LA DATA DI EMISSIONE DELLA <u>CARTA</u> E LA SUA RICEZIONE DA PARTE DEL <u>TITOLARE</u>.

6. In caso di sinistro

Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Pena la decadenza, salvo caso fortuito o di <u>Forza maggiore</u>, l'<u>Assicurato</u> o il <u>Titolare</u> deve, non appena constato lo smarrimento o il furto delle proprie <u>Carte</u> o l'addebito sull'estratto conto di operazioni effettuate in modo fraudolento con le sue <u>Carte</u> smarrite o rubate:

- richiedere immediatamente il blocco all'apposito servizio dell'emittente della <u>Carta</u> (o a un altro servizio di blocco da questi riconosciuto),
- confermare per iscritto il blocco all'emittente della Carta nel più breve tempo possibile,
- in caso di furto della <u>Carta</u> o di constatazione sull'estratto conto dell'addebito di operazioni effettuate in modo fraudolento con la <u>Carta</u>: presentare il prima possibile un reclamo presso le autorità di polizia competenti per furto o uso fraudolento,
- effettuare il più rapidamente possibile una denuncia di sinistro e in ogni caso, nel rispetto della Sezione 1.3 seguente "Disposizioni comuni alla parte assicurazione".

Recupero

In caso di recupero totale o parziale delle perdite pecuniarie dirette subite, l'<u>Assicurato</u> deve informarne immediatamente l'Assicuratore.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennità, l'Assicuratore è tenuto unicamente al pagamento:

- di un'indennità corrispondente all'importo delle perdite pecuniarie dirette subite dall'<u>Assicurato</u> al netto delle somme recuperate,
- di un'indennità corrispondente alle spese sostenute dall'<u>Assicurato</u> (o per suo conto), d'intesa con l'Assicuratore, per il recupero,

tutto entro il limite dell'importo del massimale di 1.500 € per Carta e anno civile.

Se il recupero avviene dopo il pagamento dell'indennità, qualsiasi somma recuperata (detratte le spese sostenute con il consenso dell'Assicuratore per tale recupero) è attribuita:

- in primo luogo all'<u>Assicurato</u>, fino a coprire le perdite pecuniarie che superano l'indennità dell'Assicuratore,
- poi all'Assicuratore fino a coprire l'indennità versata.

Denuncia dei sinistri

Salvo diversa pattuizione, l'<u>Assicurato</u> è tenuto a dichiarare tutti i <u>Sinistri</u> dei quali potrebbe richiedere l'indennizzo ai sensi del presente contratto entro 20 giorni dal loro verificarsi tramite il seguente link: https://eu.jotform.com/223121299537356.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo, l'Assicuratore potrà, ai sensi del Codice delle assicurazioni, ridurre l'indennità in proporzione al danno subito da tale inadempimento, a meno che l'<u>Assicurato</u> non giustifichi l'impossibilità di presentare la dichiarazione entro i termini previsti a seguito di un caso fortuito o di <u>Forza maggiore</u>.

L'<u>Assicurato</u> riceverà un questionario che dovrà essere rispedito, debitamente compilato, accompagnato in particolare dai documenti giustificativi il cui elenco verrà inviato con il questionario.

In ogni caso, l'<u>Assicurato</u> dovrà fornire la seguente documentazione:

- attestato di validità della Carta,
- giustificativo di pagamento a mezzo della Carta,
- prova di qualità dell'Assicurato,
- coordinate bancarie,
- contratto di assicurazione che garantisce l'<u>Assicurato</u> per lo stesso <u>Sinistro</u> o attestazione sull'onore dell'<u>Assicurato</u> che precisi che non è assicurato per questo tipo di <u>Sinistro</u>,

e, più in generale, tutti i documenti oggettivamente necessari all'assicuratore per valutare la validità del sinistro.

Le indennità saranno versate, previa ricezione da parte dell'Assicuratore dei documenti giustificativi, entro i quindici giorni successivi all'accordo delle parti o alla decisione giudiziaria esecutiva.

Qualsiasi reticenza o falsa dichiarazione intenzionale, omissione o inesattezza è sanzionata anche se non influenza il <u>Sinistro</u>, alle condizioni previste dagli articoli L. 113-8 e L.113-9 del Codice delle assicurazioni.

Onere della prova

Spetta all'assicurato dimostrare la realtà della situazione, sapendo che qualsiasi richiesta non documentata da elementi e informazioni sufficienti a dimostrare la materialità dei fatti può essere respinta.

Surrogazione

L'Assicuratore è surrogato, ai sensi dell'articolo L.121-12 del Codice delle assicurazioni, fino a concorrenza dell'indennità pagata o delle spese sostenute da esso, nei diritti e nelle azioni dell'<u>Assicurato</u> contro ogni responsabile del <u>Sinistro</u>.

7 - Disposizioni varie

Queste disposizioni comuni sono applicabili a tutte le garanzie del contratto.

Informazioni - Modifiche del Contratto

Il Contraente si impegna a consegnare al <u>Titolare</u> la presente nota informativa al momento della sottoscrizione della <u>Carta</u>.

Qualsiasi modifica apportata dall'Assicuratore e dal Sottoscrittore alla presente Nota Informativa è opponibile agli <u>Assicurati</u>, a condizione di esserne stati informati dal Sottoscrittore, con ogni mezzo e almeno tre mesi prima della data prevista della loro entrata in vigore.

Cumulo delle garanzie

Conformemente all'articolo L.121-4 del Codice delle assicurazioni, un soggetto assicurato presso più compagnie assicurative da più polizze, per uno stesso interesse, contro lo stesso rischio, deve portare a conoscenza di tale evenienza ogni assicuratore. L'<u>Assicurato</u> deve, al momento della comunicazione, far conoscere il nome dell'assicuratore presso il quale è stata stipulata un'altra assicurazione e indicare la somma assicurata.

Termine di prescrizione

Conformemente alle disposizioni previste dagli articoli L. 114-1 e seguenti del Codice delle assicurazioni, tutte le azioni derivanti da un contratto assicurativo vengono prescritte in due anni a partire dall'evento che dà loro vita. In via eccezionale, le azioni derivanti da un contratto assicurativo per danni dovuti a movimenti di terreno conseguenti alla siccità-reidratazione del suolo, riconosciuti come calamità naturale alle condizioni previste dall'articolo L. 125-1 del Codice delle assicurazioni, vengono prescritte in cinque anni a partire dall'evento che vi dà origine.

Tuttavia, questo termine non vale:

- in caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio corso, solo dal giorno in cui l'Assicuratore ne viene a conoscenza;
- in caso di <u>Sinistro</u>, solo dal giorno in cui gli interessati ne sono venuti a conoscenza, se dimostrano di esserne stati all'oscuro fino ad allora.

Quando l'azione dell'<u>Assicurato</u> contro l'Assicuratore ha causato il ricorso di un terzo, il termine di prescrizione decorre solo dal giorno in cui tale terzo ha avviato un'azione giudiziaria contro l'<u>Assicurato</u> o è stato risarcito da quest'ultimo.

La prescrizione è portata a dieci anni nei contratti di assicurazione contro gli infortuni che colpiscono le persone, quando i beneficiari sono gli aventi diritto dell'<u>Assicurato</u> deceduto.

La prescrizione è interrotta:

- da una delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione, ovvero:
 - qualsiasi domanda giudiziale, comprendenti quelle per direttissima, nonché ogni ordinanza, sequestro o provvedimento conservativo o di esecuzione forzata notificato a chi si desidera impedire di prescrivere, ai sensi degli articoli da 2241 a 2244 del Codice civile francese;
 - o ogni riconoscimento inequivocabile da parte dell'Assicuratore del diritto dell'<u>Assicurato</u> o qualsiasi riconoscimento del debito del Sottoscrittore nei confronti dell'Assicuratore, ai sensi dell'articolo 2240 del Codice civile francese;
 - ogni domanda giudiziale o misura di esecuzione forzata nei confronti di un debitore congiunto, qualsiasi riconoscimento dell'Assicuratore del diritto dell'Assicurato o qualsiasi riconoscimento di debito di uno dei debitori congiunti interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i condebitori e i loro eredi, ai sensi dell'articolo 2245 del Codice civile;
- nonché nei casi seguenti previsti dall'articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni:
 - o qualsiasi nomina di esperto a seguito di un Sinistro;

- o qualsiasi invio di una lettera raccomandata o di posta elettronica raccomandata con ricevuta di ritorno da parte:
 - dell'Assicuratore al Sottoscrittore per il mancato pagamento del premio;
 - dell'<u>Assicurato</u> all'Assicuratore per il pagamento dell'indennità.

In deroga all'articolo 2254 del Codice civile e ai sensi dell'articolo L. 114-3 del Codice delle assicurazioni, le parti del contratto assicurativo non possono, nemmeno di comune accordo, modificare la durata della prescrizione, né aggiungere cause di sospensione o interruzione della stessa.

Diritto applicabile

La presente Nota informativa, redatta in lingua francese, è interpretata ed eseguita secondo il diritto francese.

Organismo di controllo dell'assicuratore

AlG Europe SA, compagnia assicurativa, iscritta in Lussemburgo (RCS n. B 218806) con sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo. AlG Europe SA è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e controllata dal Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo, GD di Lussemburgo, Tel.: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu. La relazione annuale sulla solvibilità e la situazione finanziaria di AlG Europe SA è disponibile sul sito http://www.aig.lu.

Succursale per la Francia Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie- RCS Nanterre 838 136 463.. La commercializzazione di contratti assicurativi in Francia da parte della succursale francese di AIG Europe SA è soggetta alla normativa francese applicabile, sotto il controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Parigi Cedex 09. https://acpr.banque-france.fr/.

Reclamo - mediatore

In caso di insoddisfazione per la Parte 1 "Assicurazione", il richiedente deve inviare il proprio reclamo al seguente indirizzo

Oover NV/NV

Complaint service 31, rue du Commerce 1000 Brussels

email: mediation@qover.com

La richiesta deve indicare il numero del contratto e specificare l'oggetto.

Un avviso di ricevimento sarà inviato entro dieci (10) giorni lavorativi dall'invio della richiesta e una risposta sarà data entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta (salvo circostanze particolari di cui il richiedente sarà informato).

In caso di rifiuto o di mancata accettazione totale o parziale della richiesta di risarcimento, l'assicurato può presentare la sua richiesta di risarcimento presso la filiale francese dell'assicuratore scrivendo al seguente indirizzo

per posta a:

AIG Europe SA

Service Client
Tour CBX
1 Passerelle des Reflets
92913 Paris La Défense Cedex

La filiale francese dell'assicuratore si impegna ad accusare ricevuta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta di risarcimento e a fornire una risposta al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della filiale francese dell'assicuratore (salvo circostanze particolari, il richiedente ne verrà informato)

Ricorso alla mediazione e altri rimedi

Se l'attore è una persona fisica che agisce a titolo non professionale, può, 2 (due) mesi dopo l'invio del reclamo scritto o se il disaccordo persiste dopo la risposta fornita da Qover o dalla filiale francese dell'assicuratore, rivolgersi al Mediatore assicurativo francese al seguente indirizzo La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09, oppure compilando il modulo online all'indirizzo http://www.mediation-assurance.org o via e-mail all'indirizzo le.mediateur@mediation-assurance.org.

Poiché AIG Europe SA è una compagnia di assicurazione lussemburghese, il richiedente può anche, se il disaccordo persiste nonostante la risposta fornita dall'assicuratore o in assenza di risposta dopo un periodo di 90 giorni

- presentare il reclamo presso la nostra sede centrale, scrivendo per posta a : AIG Europe SA "Service Réclamation Niveau Direction", 35D avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, o via e-mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com; oppure
- rivolgersi a uno degli organismi di mediazione lussemburghesi i cui recapiti sono disponibili sul sito web di AIG Europe SA al seguente indirizzo: http://aig.lu; oppure
- presentare un ricorso extragiudiziale al Commissariat aux Assurances luxembourgeois (CAA), per posta all'indirizzo del CAA, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo, o per fax al numero +352 22 69 10, o per e-mail all'indirizzo reclamation@caa.lu, o online sul sito web del CAA http://www.caa.lu.

Nessuno dei suddetti rimedi amichevoli pregiudica il diritto dell'interessato di adire le vie legali.

La politica di soddisfazione del cliente dell'assicuratore è disponibile sul suo sito web al seguente indirizzo: http://www.aig.com

Il ricorrente che si è iscritto via internet ha anche la possibilità di utilizzare la piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR) della Commissione europea al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Protezione dei dati personali

In qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, l'Assicuratore si impegna a proteggere i dati personali dei suoi clienti, assicurati e partner in conformità a detto regolamento. I dati personali raccolti dall'Assicuratore vengono acquisiti al fine di consentire (in modo automatizzato o meno) la sottoscrizione, nonché la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri. L'Assicuratore può altresì utilizzare i dati personali raccolti nell'ambito della prevenzione della criminalità (in particolare in materia di lotta contro le frodi e il riciclaggio di denaro). L'Assicuratore può comunicare i dati personali alle società del suo gruppo, a prestatori di servizi e ad altri soggetti terzi per le medesime finalità. I dati personali possono essere trasferiti all'estero, anche verso paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo. Tali trasferimenti sono disciplinati da garanzie adeguate, in particolare contrattuali, conformemente alla normativa europea applicabile. Gli interessati dispongono di alcuni diritti relativi ai propri dati personali, in particolare diritti di accesso, rettifica, limitazione dell'uso, opposizione, cancellazione o portabilità. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell'Assicuratore e sui diritti degli interessati sono disponibili all'indirizzo http://www.aigassurance.fr/protection-desdonneespersonnelles.

Ogni persona interessata può esercitare i propri diritti scrivendo a: AIG Service Compliance, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie oppure inviando un'e-mail all'indirizzo donneespersonnelles.fr@aig.com. Una copia della Politica di protezione dei dati personali dell'Assicuratore può essere ottenuta scrivendo come sopra indicato. Ogni persona interessata può

altresì opporsi, mediante semplice lettera inviata come sopra indicato, al trattamento dei suoi dati personali per scopi di marketing.

Clausola penale

L'Assicuratore non procede ad alcuna implementazione del regolamento se l'<u>Assicurato</u> figura su qualsiasi database ufficiale, governativo o di polizia di accertati o presunti terroristi, trafficanti di stupefacenti o di esseri umani oppure soggetti implicati o presumibilmente implicati nel commercio illegale di armi nucleari, chimiche o biologiche, nel traffico di esseri umani o nella pirateria, nella criminalità informatica, nella criminalità organizzata o nella violazione dei diritti umani.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del Codice civile francese, si ricorda che nessuna delle garanzie del Contratto può essere applicata dal momento in cui essa abbia come oggetto un rischio la cui assicurazione sia contraria all'ordine pubblico oppure laddove all'Assicuratore sia imposto un divieto di fornire un contratto o un servizio assicurativo a fronte di una sanzione, restrizioni, proibizione o embargo prescritti dalle leggi o dai regolamenti degli Stati Uniti d'America, il Granducato di Lussemburgo o qualsiasi altro Stato oppure da qualsiasi decisione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea.

Risoluzione del contratto da parte del gruppo

La risoluzione del Contratto n. 4.091.950-001 da parte dell'Assicuratore o del Sottoscrittore per qualsiasi motivo è opponibile agli <u>Assicurati</u> e pone fine a tutte le garanzie.

Fermo restando quanto precede l'Assicuratore s'impegna a gestire tutti i <u>Sinistri</u> ai sensi della Parte l'Assicurazione", a condizione che la loro data di sopravvenienza sia anteriore alla data di risoluzione effettiva del Contratto n. 4.091.950-001.